

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La proposta di legge approvata il 3 ottobre dalla Camera dei deputati è volta a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. Si riprende il testo di una proposta di legge già esaminata ed approvata in sede legislativa dalla VIII commissione Ambiente della Camera nella precedente legislatura, al termine di un approfondito lavoro istruttorio.

Secondo i dati Istat in Italia ci sono 3 milioni di persone diversamente abili, secondo il Censis sarebbero addirittura più di 4 milioni. Nonostante questi dati, il nostro, purtroppo, non è ancora un Paese a misura di disabilità e questo per diverse ragioni, in particolare quella di cui stiamo discutendo oggi, quella delle barriere architettoniche, che impediscono alle persone diversamente abili di usufruire delle strutture e dei servizi come dovrebbero.

Come ha affermato la relatrice del provvedimento Chiara Braga (PD), «il tema dell'accessibilità degli spazi pubblici e privati a partire dalle persone con disabilità attiene alla qualità della vita dell'intera comunità. Case, scuole, luoghi di lavoro, spazi pubblici universalmente accessibili sono uno dei presupposti per l'effettivo esercizio del diritto di cittadinanza». Questo provvedimento affonda le sue radici proprio nei principi fondamentali della nostra Costituzione, all'articolo 3.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato il 29 settembre 2017: «Non è difficile rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti di usufruire degli spazi comuni. Spesso basta poco: una porta più larga, uno scivolo, una pedana, qualche attrezzatura, dei parcheggi di auto dedicati e rispettati. Basta poco perché si possa accedere alle scuole, a un cinema, a un teatro, a un ufficio». Abbattere le barriere architettoniche si può fare ovunque. Sono state approvate delle norme di legge importanti. Bisogna fare degli altri passi, anzitutto per la loro effettiva attuazione.

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha l'obiettivo di rendere beni e servizi accessibili a tutti e, quindi, di abbattere le barriere. È un obiettivo che ovviamente anche l'Italia intende perseguire con questo intervento normativo.

Per una lettura più analitica e dettagliata si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche" AC 1013 – relatrice Chiara Braga (PD) – e ai [dossier](#) di approfondimento a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

AGGIORNAMENTO PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Il provvedimento è volto a promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#)¹, e ad assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. L'articolo 2 della Convenzione, peraltro, definisce "progettazione universale": la «progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. "Progettazione universale" non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari».

La norma prevede che con un **regolamento** emanato con un decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze², **siano coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità.**

COMMISSIONE PERMANENTE

Una Commissione permanente³ era stata prevista già dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, costituita nell'ottobre 2004 e ha concluso i propri lavori nel luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia, motivo per cui la Commissione stessa ha suggerito l'emanazione di un unico Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) di riordino dell'intera materia nel settore pubblico e in quello privato, per garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Il rappresentante del Governo, il 16 ottobre 2012, in una seduta della VIII commissione Ambiente della Camera, aveva dichiarato che la Commissione, avendo ultimato i propri lavori, era stata soppressa e prevedeva il trasferimento delle attività svolte ad altri organismi collegiali, operanti presso le pubbliche amministrazioni. Con la presente norma la **Commissione viene ricostituita** nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il **compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento**, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli

¹ 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

² Previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

³ Già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di **adottare linee guida tecniche** basate sulla progettazione universale e di **procedere ad un monitoraggio sistematico** delle pubbliche amministrazioni, in tema di adozione piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La proposta di legge prevede l'eventuale intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime inadempienti.

Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.

L'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PERALTRO PREVEDE IN TEMA DI ACCESSIBILITÀ:

Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, **l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.** Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

- Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
- Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
- Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

